

Legge regionale 05 novembre 1973 , n. 54 - TESTO VIGENTE dal 14/08/2013

Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari.

Art. 4

Le spese derivanti dall' attuazione della presente legge fanno carico, per l' esercizio finanziario 1973, al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, e quelle relative agli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale di detti esercizi.